

# L'ACCUSA DI CORRUZIONE NEL CONTESTO DI *EUTHYNA*: VERIFICA DELLE FINANZE E DELLA FEDELTA' DEMOCRATICA DEI MAGISTRATI

## LA ALEGACIÓN DE CORRUPCIÓN EN EL CONTEXTO DE *EUTHYNA*: EXAMEN FINANCIERO Y DE LA FE DEMOCRÁTICA DE LOS FUNCIONARIOS

### THE ALLEGATION OF BRIBE-TAKING IN THE CONTEXT OF *EUTHYNA*: FINANCIAL AUDIT AND VERIFICATION OF OFFICIALS DEMOCRATIC FAITH

ANNABELLA ORANGES<sup>1</sup>

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Recibido el 6 de septiembre de 2015.

Evaluado el 22 de diciembre de 2015.

#### RIASSUNTO:

Questo articolo analizza l'impiego dell'accusa di corruzione (denominata *dorodokia* o *dora labein*) nel contesto della procedura di *euthyna*, il rendiconto obbligatorio cui tutti i magistrati e i funzionari della città di Atene dovevano sottoporsi alla fine del proprio mandato. L'analisi di sei casi di processi sorti dal contesto di *euthyna* mostra che gli imputati, accusati di aver percepito *dora* da nemici di Atene, furono condannati ad una pena capitale e non a quella pecuniaria, pena solitamente impiegata contro un reato finanziario come la corruzione. E' dunque possibile non solo sostenere che casi gravi di corruzione fossero discussi in tribunale con procedure diverse dalla *graphé doron*, ma anche approdare a conclusioni più generali di carattere politico-giudiziario. Contestare ad un magistrato il reato di *dorodokia* ebbe due obiettivi accanto alla verifica di una coerente amministrazione delle finanze: sottoporre a verifica la fede democratica dei magistrati ateniesi ed estromettere dalla compagine sociale e cittadina elementi di pericolo per la stabilità democratica come i *dorodokoi*.

#### RESUMEN:

Este trabajo analiza el empleo de la denuncia de corrupción (*dorodokia* o *dora labein*) en el contexto de *euthyna*, la rendición de cuentas a la que todos los magistrados y los funcionarios de Atenas tenían que someterse al final de su mandato. El análisis de seis casos de procesos derivados del contexto de *euthyna* revela que los imputados, acusados de tomar *dora* de los enemigos atenienses, fueron condenados a una pena capital y no a una sanción económica, que por lo general se aplica contra un crimen financiero como es la corrupción. Por lo tanto, es posible sostener que casos graves de corrupción se disputaron en los tribunales por procedimientos diferentes de la *graphé doron*, arrojando nueva luz sobre el proceso de *euthyna* también en términos políticos y judiciales. De hecho, junto al control de la administración financiera, acusar a los magistrados de un crimen de *dorodokia* tuvo dos objetivos: averiguar la fe democrática de los magistrados de Atenas y expulsar del conjunto ciudadano elementos de peligro para la estabilidad democrática como los *dorodokoi*.

---

<sup>1</sup> Facoltà di Lettere e Filosofia (L.go Gemelli 1, 20123, Milano), Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell'arte. E-mail: annabella.oranges@libero.it

## ABSTRACT:

This paper investigates how the allegation of bribe-taking (called *dorodokia* or *dora labein*) was used within the framework of *euthyna* procedure, the mandatory account to which all Athenian officials were obliged to undergo at the end of their term. The analysis of six trials resulting from the context of *euthyna* reveals that defendants, charged with taking *dora* from enemies of Athens, were convicted to death instead of a fine, which was usually used as a penalty against a financial crime like bribery. This paper argues that serious cases of bribery were disputed in courts through procedures other than the *graphé doron*, but it also sheds new light on the *euthyna* procedure from a political and judicial perspective. Along with the financial control of administration, charging officials with *dorodokia* had two aims: firstly, testing the democratic faith of Athenian officials; second, expelling from the citizens' community the *dorodokoi*, which were potentially dangerous for the balances of democracy.

PAROLE CHIAVE: *euthyna*, corruzione, *eisangelia*, *eisanghelia*, *parapresbeia*, tradimento

PALABRAS CLAVE: *euthyna*, corrupción, *eisangelia*, *parapresbeia*, traición

KEY-WORDS: *euthyna*, bribery, bribe-taking, *eisangelia*, *parapresbeia*, treason

Lo scambio di doni ha rappresentato una costante e, al contempo, un tratto distintivo delle relazioni sociali del mondo antico e, al suo interno, della realtà ateniese, marcando tanto i suoi rapporti con le altre comunità elleniche, quanto quelli con le comunità anelleniche<sup>2</sup>. E' stato evidenziato a più riprese dai moderni che il passaggio dall'età arcaica a quella classica rappresentò un vero e proprio spartiacque nella percezione del valore sociale, politico e culturale dello scambio di *dora*. La causa principale di questo cambio è rappresentata dall'avvento della *polis* e della sua ideologia, che provocò una formalizzazione e una politicizzazione progressiva delle pratiche nella vita pubblica e privata, indirizzando, fra le altre cose, l'attitudine dei *politai* rispetto al tema della reciprocità e, in una maniera consistente, la percezione della corruzione come degenerazione della pratica dello scambio di *dora*. Diversamente dall'ambito privato, in cui la reciprocità restava circoscritta su base personale, lo scambio di doni in contesto pubblico, solitamente realizzato da magistrati e funzionari della città (come strateghi e ambasciatori), non avrebbe dovuto comportare benefici per il cittadino in quanto singolo individuo, ma piuttosto vantaggi per l'intera comunità, nel nome della quale il privato cittadino era chiamato a svolgere un incarico pubblico<sup>3</sup>. Di conseguenza, uno scambio di *dora* non rivolto ad esprimere la *charis* nei confronti di un individuo e della comunità, ma impiegato, al contrario, per indirizzare a scopi ben precisi la sua azione politica nella veste di magistrato o funzionario della cosa pubblica sarebbe stato immediatamente identificato come corruzione (definita in greco *dorodokia* o *dora labein*)<sup>4</sup>.

Le fonti attestano molto chiaramente la condanna della corruzione da parte dell'opinione pubblica ateniese nel caso di magistrati e funzionari pubblici. Emblematici sono a questo proposito due passi. Il primo è tratto dall'orazione demostenica *Peri tes parapresbeias* (Dem., 19): qui, l'oratore esorta i giudici a votare la pena di morte contro

<sup>2</sup> Sullo scambio di *dora* e sulla sua valenza si rimanda ai lavori di Mitchell 1997; Gill-Postlethwaite-Seaford 1998; Conover 2010; Tsetskhladze 2010, in particolare 41 n.1 con bibliografia precedente.

<sup>3</sup> Herman 1987; Mastrocinque 1996; van Wees 2002.

<sup>4</sup> E' opportuno rilevare che la lingua greca non fece mai ricorso a termini diversi per indicare questi due concetti antitetici. Il greco impiegò sempre e solo il termine *doron* per indicare tanto i doni finalizzati alla corruzione quanto quelli impiegati come simbolo di ospitalità e di amicizia; analogamente, il reato di corruzione viene designato con le espressioni *dorodokia* e *dora labein*, che sono piuttosto generiche e indicano letteralmente l'azione di prendere e dare doni, senza alcuna accezione espressamente negativa (cfr. Harvey 1985; Herman 1987, 73-81; Mitchell 1997, 111-132).

Eschine, trascinato in tribunale con l'accusa di avere violato le disposizioni sui doveri dell'ambasciatore e di avere ignorato le istruzioni impartite da Atene perché corrotto dal re Filippo II, che in questo modo avrebbe cercato di volgere a proprio vantaggio le trattative di pace con Atene<sup>5</sup>. La rassegna di alcuni episodi della storia ateniese mostra, continua Demostene, che fin da sempre gli Ateniesi avevano preteso che i funzionari pubblici fossero giusti e incorrotti (τοῦτον οὖν δίκαιον ἤξιον παρέχεσθαι καὶ ἄδωροδόκητον τὸν προσιόντα τοῖς κοινοῖς)<sup>6</sup>. Le parole dell'oratore rivestono ovviamente un ruolo preciso nell'economia di questo discorso e sono finalizzate a gettare una luce negativa sull'operato di Eschine e sulla sua figura. Poiché Demostene deve però incontrare il favore di una giuria popolare per ottenere la condanna dell'imputato, è innegabile che egli rifletta nelle sue parole la *communis opinio* per cui i rappresentanti della città dovessero essere necessariamente integerrimi e incorrotti. Muove nella medesima direzione un passo dell'orazione *Contro Demostene* di Iperide, che, com'è noto, nel 324/3 intervenne contro Demostene e Demade in occasione dei disordini scatenatisi per l'affare di Arpalò<sup>7</sup>. Iperide afferma che non è tanto grave l'aver accettato doni, quanto averli presi da chi non si deve, né può spettare analoga colpa ai privati che accettarono l'oro di Arpalò e agli oratori e strateghi (οὐ γὰρ ἔστιν ὁμοίως [δεινόν], εἴ τις ἔλα[βεν], ἀλλ' εἶδεν μὴ [δεῖ, ο]ὔδ' ἔ γ' ὁμοίως [ἀδι]κοῦσιν οἱ ἰδιῶται [οἱ λαβ]όντες τὸ χρυσίον [καὶ] οἱ ῥήτορες καὶ οἱ [στρατη]γοί); e ciò perché gli strateghi e gli oratori hanno ricevuto l'oro in vista di una certa azione politica (οἱ δὲ [στρατη]γοὶ καὶ οἱ ῥήτο[ρες] πρ[ό]ξενων ἔνεκα [εἰλή]φασιν). Del resto, egli continua, le leggi impongono ammende semplici a quelli che compiono irregolarità e decuple a coloro che si lasciano corrompere (Οἱ δὲ νό[μοι] τοῖς μὲν ἀδικοῦ[σιν] ἀπλᾶ, τοῖς δὲ δω[ροδοκοῦσιν] δεκαπλᾶ [τὰ ὀφλ]ήματα προστάτ[τουσιν] ἀποδιδόναι): nel caso di strateghi e oratori, invece, è possibile infliggere la pena di morte ([καὶ θάνατο]ν τὸ τίμη[μα τιμῆ]σαι ἔστιν ἐκ [τῶν νόμ]ων τούτοις [μόνοι]ς)<sup>8</sup>. I due passi mostrano perfettamente quale fosse la visione dell'opinione pubblica sul tema della corruzione dei rappresentanti della città. Il problema dello scambio di *dora* emerge come unproblema squisitamente politico-sociale nella misura in cui, se la transazione non fosse stata particolarmente favorevole per la comunità, o avesse comportato per essa dei risultati interamente svantaggiosi, immediatamente sarebbe venuto a configurarsi il reato di *dorodokia*. Di conseguenza, anche il *dorodokos*, cioè il cittadino corrotto, non sembra esser definito tanto dal contesto in cui viene realizzato lo scambio di beni (per esempio, dagli attori dello scambio o dal tipo di doni), quanto piuttosto dall'esito di questa transazione<sup>9</sup>. Qualora poi i *dora* fossero provenuti da stranieri ritenuti ostili alla *polis*, lo scambio di doni avrebbe assunto una rilevanza ancor più grave, giacché i doni avrebbero potuto essere strumentalizzati per indirizzare una determinata linea politica a danno degli interessi della città<sup>10</sup>. Prescindendo dal fatto che la *dorodokia* costituiva un *topos* impiegato di frequente per screditare gli avversari durante le azioni giudiziarie<sup>11</sup>, ritengo sia abbastanza chiaro che

<sup>5</sup> Sul processo a Eschine, v. *infra*.

<sup>6</sup> Dem., 19, 274.

<sup>7</sup> Sul tema dell'affare di Arpalò e le sue ripercussioni sul mondo greco, rimando a Blackwell 1999; Worthington 2004; MacDowell 2009.

<sup>8</sup> Hyper., 1, F 6 Blass.

<sup>9</sup> Conover 2010; Tsetschladze 2010, 54.

<sup>10</sup> Perlman 1976, 224-228 ha sottolineato, a proposito degli ambasciatori, che l'accusa di *dora labein* era sempre connessa a quella di *prodosia* e veniva impiegata a fini politici per eliminazione degli oppositori. Il fatto che gli ambasciatori fossero di frequente onorati con banchetti e doni ben di prestava come pretesto per accusare l'ambasciatore di connivenza con la controparte, soprattutto nel caso in cui le ambascerie fossero state svolte presso i sovrani persiani e macedoni, che erano tradizionalmente nemici di Atene. Ciò era visto dall'opinione pubblica come un modo illegittimo di arricchirsi e, soprattutto, come un'occasione per tramare contro gli interessi dello stato. Questa ipotesi può rappresentare un'interessante ipotesi di lavoro anche nel caso di strateghi come Cimone, per i quali la linea che separa l'accusa di *dora labein* da quella di *prodosia* è molto sottile (v. *infra*). Sul tema di strateghi e ambasciatori come categorie esposte ad attacchi politici per mezzo di accusa di corruzione, cfr. Hansen 1971-1980, 124-125; Sinclair 1988, 180; Ober 1990, 332; Kulesza 1995, 11-12; Miller 1997, 112-114; Mitchell 1997, 178-191; Taylor 2001a, 53-66; Taylor 2001b, 154-172; Gazzano 2006; Tsetschladze 2010.

<sup>11</sup> Cfr. Wankel 1982; Harvey 1985, 99.

l'accusa di corruzione, specie nei rapporti interstatali, si prestava molto bene ad esser caratterizzata come tradimento e attentato alla *polis*<sup>12</sup>.

Accanto ad una legge contro la corruzione<sup>13</sup>, la città di Atene possedeva diverse procedure per combattere la *dorodokia* in ogni ambito e, fra queste, rientra anche la procedura di εὔθυνα<sup>14</sup>, ovvero il rendiconto obbligatorio cui erano tenuti a sottoporsi alla fine del proprio mandato tutti i cittadini che avevano ricoperto un incarico pubblico, fossero stati magistrati o funzionari preposti dalla città a diverse mansioni (ambasciatori o epimeleti)<sup>15</sup>. L'*euthyna* constava di due parti distinte, complementari e obbligatorie, denominate rispettivamente *logos* ed *euthyna*. Alla fine del proprio mandato, magistrati e funzionari sottoponevano innanzitutto al *logos*, l'esame finanziario dei fondi pubblici amministrati durante il proprio mandato. A questo esame era preposte due commissioni, l'una composta da dieci *loghistai*, l'altra da dieci *synegoroi*, che agivano come coadiutori dei primi; i membri di ambo i collegi erano scelti a sorte fra tutti i cittadini<sup>16</sup>. Magistrati e funzionari avrebbero dovuto presentarsi innanzi ai *loghistai* per consegnare la dichiarazione delle spese sostenute<sup>17</sup>; viceversa, se non avessero ricevuto dalla città denaro da spendere nel corso del proprio mandato, essi avrebbero dovuto rilasciare una comunicazione scritta in cui dichiaravano di non aver speso nulla del denaro statale (οὔτ' ἔλαβον οὐδὲν τῶν τῆς πόλεως οὔτ' ἀνήλωσα)<sup>18</sup>. Per stabilire la coerenza dei conti presentati dal magistrato o funzionario sottoposto a rendiconto (in greco, ὑπεύθυνοι), ogni dichiarazione sarebbe stata confrontata, con ogni probabilità, con i documenti conservati nell'archivio centrale della città. Dopo aver effettuato questi controlli, i *loghistai* avrebbero presentato i rendiconti del magistrato ad un tribunale di 501 membri per la valutazione finale, entro trenta giorni. In assenza di contestazioni, la prima fase poteva considerarsi conclusa. Se i *loghistai* però avessero riscontrato anomalie nei conti presentati dal magistrato, questi avrebbe potuto essere messo sotto accusa per una serie di reati finanziari, fra i quali furto (κλοπή), corruzione (δῶρα λαβεῖν) o ἀδίκιον, un reato che viene solitamente interpretato come peculato o cattivo impiego delle risorse pubbliche. L'accusa in tribunale sarebbe stata sostenuta dai *synegoroi*. In caso di condanna, al magistrato sarebbe stata inflitta una pena pecuniaria, commisurata al reato commesso. Se l'imputato fosse stato condannato per ἀδίκιον, egli sarebbe stato costretto a restituire il denaro che si stimava avesse preso e, in caso egli avesse saldato il debito con lo stato oltre la nona pritania, la somma sarebbe stata raddoppiata. Diversamente, nel caso di κλοπή o di δῶρα λαβεῖν, il magistrato sarebbe stato condannato alla restituzione del decuplo della somma che aveva rubato o intascato indebitamente<sup>19</sup>. Una

<sup>12</sup> Harvey 1985, 112.

<sup>13</sup> Pur rimandando la discussione specifica di questo argomento ad altra sede, sembra opportuno ricordare che moderni hanno assunto posizioni divergenti sulla data di introduzione della legge sulla corruzione. In base ad un documento conservato da Dem. 21, 113, MacDowell ha sostenuto che la legge sulla corruzione sarebbe stata per la prima volta introdotta nel VI secolo e che, in seguito, ad essa ne sarebbero state affiancate altre, tese a sanzionare particolari tipologie di corruzione ritenute dannose per la città. Fra esse, sarebbe stata introdotta poi una legge sui magistrati trovati colpevoli durante la propria *euthyna* (cfr. MacDowell 1983, 66; Conover 2013, che ritiene la legge soloniana (benché, a onor del vero, nessuna fonte riconduca espressamente a Solone l'introduzione di questa legge). Contro l'attendibilità del testo tradito da Demostene si è pronunciato Harris 2013, 233-236 e 235 n. 79 con bibliografia precedente). Pur non rifiutando *in toto* la ricostruzione di MacDowell sul nucleo originario della legge, Hashiba 2006, 62-77, ha suggerito coerentemente che la percezione dello scambio di *dora* come reato non sarebbe avvenuta prima degli inizi del V secolo, in concomitanza delle ingenti spese militari legate alle guerre Persiane, nonché all'ammontare del tributo nelle casse della lega delio-attica. Proprio il pericolo connesso ai *dora* che provenivano dalle realtà esterne alla polis ingenerò a partire da questa epoca un processo di fissazione di sanzioni giudiziarie e penali che punissero lo scambio di *dora* come reato.

<sup>14</sup> Per un bibliografia degli studi sulla procedura di *euthyna* si segnala: von Wilamowitz Moellendorff 1966, 231-251; Lipsius 1984, 286-298; Harrison 1971, 208-211; Piérart 1971, 526-573; MacDowell 1978, 170-174; Rhodes 1981, 560-564 e 597-599; Biscardi 1982, 58-60; Ostwald 1986, 55-66; Sinclair 1988, 78-79 e 146-152; Hansen 1991, 222-224; Todd 1993, 112-113; Bleicken 1995, 277-280; MacDowell 2000, 14-22; Rhodes 2005, 1-15; Fröhlich 2004; Hashiba 2006; Efstathiou 2007, pp. 113-135; Oranges 2013.

<sup>15</sup> Cfr. Aeschin., 3, 22.

<sup>16</sup> Arist. AP, 54, 2.

<sup>17</sup> Dem., 19, 211.

<sup>18</sup> Aeschin., 3, 22.

<sup>19</sup> Arist. AP, 54, 2.

volta concluso il *logos*, positivamente o negativamente, magistrati e funzionari avrebbero dovuto sottoporsi ad una seconda fase del rendiconto, che prendeva il nome di εὔθυνα ed era finalizzata a perseguire un magistrato per reati diversi da quelli di natura finanziaria. A questa fase della procedura erano preposti dieci εὔθυνοι, ciascuno coadiuvato da due πάρεδροι, tutti estratti a sorte su base tribale fra i membri della *boulé*. A qualunque cittadino (ὁ βουλόμενος) era data facoltà di sporgere denuncia contro magistrato o funzionario uscente presso l'εὔθυνο della tribù corrispondente. Le denunce, di carattere pubblico o privato, sarebbero state vagliate da εὔθυνοσ e πάρεδροι, che si sarebbero riservati la facoltà di dare o non dare luogo a procedere in tribunale. Se la denuncia fosse stata respinta, la procedura di εὔθυνα si sarebbe conclusa. In caso contrario, avrebbe avuto luogo un terzo momento dell'*euthyna*, in cui le accuse pubbliche sarebbero state rimandate al tribunale dei tesmoteti e quelle private ai giudici dei demi e questi, a loro volta, avrebbero istruito il processo nelle corti giudiziarie corrispondenti. Qui, il *boulomenos* avrebbe sostenuto la propria accusa contro il magistrato nella forma procedurale più attinente alla natura delle accuse, ovvero nella forma di processo pubblico (γραφή), privato (δίκη) o nella forma di εισαγγελία<sup>20</sup>.

Dal resoconto aristotelico sembra possibile desumere che magistrati e funzionari *dorodokoi* fossero puniti esclusivamente nel corso della fase finanziaria del rendiconto, con una multa equivalente al decuplo della somma che si riteneva essi avessero percepito. Il testo di Iperide, precedentemente analizzato, presenta però la pena di morte come alternativa a quella pecuniaria, nel caso di strateghi e oratori<sup>21</sup>. Secondo MacDowell, il sistema giudiziario ateniese avrebbe adottato, col tempo, una serie di procedure e di sanzioni diverse per contrastare la corruzione, fino ad approdare al quadro che le fonti restituiscono a proposito del IV secolo. Per quanto riguarda specificamente il V secolo, egli ritiene che sarebbe stato possibile fare ricorso solo alla procedura di *euthyna* per perseguire i casi di corruzione e che questi sarebbero stati puniti con una pena pecuniaria. Solo a partire dal IV secolo, il magistrato o funzionario corrotto sarebbe stato punito, se del caso, con la morte, mediante il ricorso a procedure differenti come *eisanghelia* e *apophasis*<sup>22</sup>. È vero, Aristotele riferisce che durante la fase finanziaria dell'*euthyna* il magistrato corrotto avrebbe potuto essere punito con una multa pari al decuplo della somma intascata indebitamente. Viene però da chiedersi cosa sarebbe successo se i *dora* fossero provenuti non da un cittadino ateniese, quanto piuttosto da un esponente politico straniero e ritenuto ostile alla città di Atene: in questo caso, a mio avviso, la *dorodokia* difficilmente avrebbe rappresentato un reato di esclusiva rilevanza finanziaria. Al contrario, ci troveremmo innanzi a ciò che è stato efficacemente definito da Harvey "catapolitical bribery", ovvero non semplice corruzione, quanto piuttosto tradimento e attentato alla *polis*. Un reato simile, che rappresentava una minaccia per l'ordine costituito, avrebbe imposto una sanzione ben più grave della pena pecuniaria e il ricorso ad una procedura giudiziaria diversa dalla *graphé doron*. Secondo Harvey, la "catapolitical bribery" avrebbe dovuto essere discussa in tribunale per mezzo dell'*eisanghelia* e punita con la pena di morte, ambedue impiegate solitamente nei casi gravi di corruzione e in quelli di tradimento<sup>23</sup>. Poiché un reato come la "catapolitical bribery" non sembra essere pertinente alla sfera finanziaria, quanto piuttosto alla condotta del magistrato o del funzionario nel suo ruolo di rappresentante ed interlocutore della *polis* con l'estero, è altamente probabile che questo tipo di corruzione non fosse contestato nella fase finanziaria del rendiconto, ma nella seconda fase, ovvero quella relativa all'esame della condotta, in cui il *boulomenos* avrebbe potuto scegliere di perseguire un magistrato per reati diversi da quelli finanziari nella procedura più confacente al caso. Ad esempio, in questa fase sarebbe stato possibile avanzare un'*eisanghelia* contro un magistrato, esponendolo conseguentemente alla pena di morte, che Iperide attesta come alternativa a quella pecuniaria nel caso di magistrati inadempienti. Le fonti a nostra disposizione sulla corruzione

<sup>20</sup> Sul rapporto fra *euthyna* ed *eisanghelia*, rimando a Oranges 2013.

<sup>21</sup> Hyper., 1, 6.

<sup>22</sup> MacDowell 1983.

<sup>23</sup> Harvey 1985, 112.

dei magistrati nel contesto di rendiconto consentono di sostenere un'ipotesi di questo tipo e, inoltre, di affermare che la contestazione della *dorodokia* ad un magistrato avvenne di frequente nella seconda fase del rendiconto.

La prima testimonianza è rappresentata dal caso di Callia, figlio di Ipponico<sup>24</sup>, che venne processato in occasione del suo rendiconto come ambasciatore<sup>25</sup> alla corte persiana del re Artaserse. Nonostante una parte della critica abbia cercato di datare questo processo all'epoca in cui sarebbe stata sottoscritta la cosiddetta "pace di Callia", ovvero al 449<sup>26</sup>, una testimonianza erodotea<sup>27</sup> consente di alzare l'età del processo<sup>28</sup>. Erodoto riferisce che, in occasione dell'ascesa al trono di Artaserse (465/4), gli Argivi si recarono a Susa per richiedere la conferma della *philia* che era stata loro concessa da Serse e di cui avevano goduto fino ad allora. In quell'occasione, si trovavano casualmente alla corte del sovrano anche alcuni ambasciatori ateniesi, fra i quali Callia, giunti lì per trattare un altro affare<sup>29</sup>. Poiché Argo, presumibilmente per effetto della minaccia Spartana<sup>30</sup>, necessitava della protezione persiana e, per questo, intendeva sincerarsi quanto prima che il patto di amicizia stretto con Serse avesse valore anche dopo la sua morte, l'ambasceria argiva e quella ateniese, compresente ad essa, non possono che essere ascritte immediatamente a ridosso dell'ascesa al trono di Artaserse, ovvero sempre nell'anno 465/4<sup>31</sup>. La presenza degli ambasciatori ateniesi trova poi una spiegazione in un passo della *Vita di Cimone* di Plutarco. Plut., *Cim.* 13, 4, citando lo storico Callistene, riferisce che il Re subì le condizioni della "pace di Callia" perché spaventato dalla potenza militare ateniese<sup>32</sup>, resa ormai palese dalla duplice vittoria riportata da Cimone sull'Eurimedonte (465<sup>33</sup>). I successi militari ateniesi del 465, fra i quali va ricordata anche la spedizione contro Cipro, e le difficoltà verificatesi intorno al medesimo periodo per le insurrezioni in Egitto<sup>34</sup>, dovevano aver indotto il sovrano persiano a ricercare un contatto con Atene. In risposta, gli Ateniesi inviarono alcuni ambasciatori a Susa e, fra questi, anche Callia, il cui prestigio sociale doveva risultare confacente allo sfarzo della corte persiana<sup>35</sup>. In questo modo, si giunse a quell'accordo formale che viene ricordato dalle fonti<sup>36</sup>. Poiché la battaglia dell'Eurimedonte risale alla prima metà dell'anno giuliano 465 e l'ascesa di Artaserse alla seconda<sup>37</sup>, è altamente probabile che la missione di Callia abbia avuto luogo nella prima parte dell'anno giuliano 464, ragion per cui il processo di rendiconto

<sup>24</sup> Traill 2001: n° 554480. Suda κ 214; λ 58. Sullo *status* di Callia, cfr. Davies 1971: 258-263.

<sup>25</sup> La figura di Callia è indissolubilmente legata al ricordo dell'omonima pace, la cui esistenza è stata messa in dubbio da una parte della critica, non solo causa della natura ambigua delle fonti in nostro possesso, ma anche dell'accusa di corruzione e della conseguente condanna di Callia, che risulterebbe inspiegabile alla luce dell'eventuale buon esito delle trattative (cfr. Meister 1982; avanza alcune perplessità anche Accame 1984). Una parte consistente dei moderni ritiene, in ogni caso, che essa abbia rappresentato un patto di non ingerenza fra Atene e la Persia, basato su un accordo politico di fatto e non di diritto (Sordi 1971, 34-44; Thompson 1981, 164-167; Thompson 1983; Badian 1987; Prandi 1985: 52-55; Bosworth 1990; Bloedow 1992; Cawkwell 1997; Samons 1998; Mariggiò 2013, 124-129).

<sup>26</sup> Accame 1982, 142-143; Meister 1982, 23 n. 48; Holladay 1986, 504; Badian 1987, 2-8.

<sup>27</sup> Hdt., 7, 151.

<sup>28</sup> Sordi 1971, 44-47; Mosley 1973, 58; Mosley 1973b, 41-42 n. 37; Meister 1982, 44-46.

<sup>29</sup> Hdt., 7, 151.

<sup>30</sup> Piccirilli 1989, 31-32.

<sup>31</sup> Meiggs 1972, 92-93; Meister 1982, 22-24.

<sup>32</sup> Callisthenes v. Olynth FGrHist 124 F 16.

<sup>33</sup> Sordi 1971, 33-48; Steinbrecher 1985, 50; Unz 1986, 83.

<sup>34</sup> Diod., 11, 71.

<sup>35</sup> Meiggs 1972, 145-146. Diversamente, Piccirilli 1989, 31-32 ritiene che, dopo la vittoriosa battaglia dell'Eurimedonte, Cimone avrebbe scelto di inviare Callia in Persia per prevenire e bloccare un'eventuale riapertura delle ostilità da parte del re persiano, volta alla riconquista del litorale greco dell'Asia Minore. Quest'ipotesi non sembra però particolarmente confacente alla situazione ateniese successiva alla duplice vittoria dell'Eurimedonte, che viene menzionata dalle fonti come l'apogeo della potenza militare ateniese in epoca cimonia.

<sup>36</sup> Sordi 1971, 53-54 e 65-66. Diod., 12, 3-4 ascrive erroneamente questo avvenimento al 449/8, che è l'anno della seconda spedizione a Cipro.

<sup>37</sup> I moderni sono concordi nel datare la morte di Serse alla seconda metà dell'anno giuliano 465, pur con sottili differenze dovute ai mesi. Parker 1993, 130 n. 8 e Rhodes 2009, p. 357 propendono per l'agosto 465; Unz 1986, 83, per dicembre 465, giacché un'iscrizione di Uruk data il mese di Kislimu (dicembre-gennaio) del 465 come ventunesimo anno del regno di Serse.

come ambasciatore a Susa ebbe presumibilmente luogo nella seconda metà del 464. La ricostruzione dei dettagli procedurali di questa vicenda poggia su un'unica fonte, ovvero su un passo dell'orazione demostenica *Peri tes parapresbeias* (Dem., 19, 273-275)<sup>38</sup>. Il ricordo del processo a Callia è inserito nel contesto di una riflessione globale sulla necessità di punire la corruzione, considerata, un tempo, così svantaggiosa e intollerabile dagli Ateniesi da non essere tollerata né nei rapporti privati né quelli pubblici. Il caso di Callia vale come esempio dell'intolleranza contro la corruzione, che non venne ammessa nel suo caso nonostante avesse negoziato un celebre e importante accordo di pace (Ἐκεῖνοι τοίνουν, ὡς ἅπαντες εὖ οἶδ' ὅτι τὸν λόγον τοῦτον ἀκηκόατε, Καλλίαν τοῦ Ἴππονόκου ταύτην τὴν ὑπὸ πάντων θρυλουμένην εἰρήνην πρεσβεύσαντα)<sup>39</sup>. Essendo l'esito delle trattative presumibilmente poco soddisfacente, Callia venne sospettato di aver tenuto una condotta poco coerente alla corte del re Artaserse e, nel corso della sua *euthyna*, venne accusato di essere stato corrotto. Nel dibattito processuale che ne seguì, con ogni probabilità nella forma di una *graphé parapresbeias*<sup>40</sup>, Callia fu inizialmente esposto alla pena di morte, che scampò per poco (ὅτι δῶρα λαβεῖν ἔδοξε πρεσβεύσας, μικροῦ μὲν ἀπέκτειναν); alla fine fu condannato a pagare una multa di cinquanta talenti (ἐν δὲ ταῖς εὐθύναις πενήτηκοντ' ἐπράξαντο τάλαντα). L'esito del processo suggerisce l'ipotesi per cui l'iniziale pena capitale proposta dall'accusa sia stata mitigata su proposta della difesa<sup>41</sup>. Il riferimento alla pena capitale suggerisce che a Callia fu contestato un reato relativo alla condotta; essendosi trattato di un ambasciatore, è possibile che questo reato sia stato quello di *parapresbeia*, che copriva un'ampia gamma di infrazioni dei doveri di ambasciatore, fra cui la corruzione e violazione delle istruzioni sull'ambasceria ricevute in patria<sup>42</sup>.

<sup>38</sup> Il fatto che la notizia demostenica sia un *unicum* ha fatto dubitare alcuni moderni dell'attendibilità del processo a Callia (cfr. Wade-Gery 1958, 229 n. 3; Davies 1971, 261; Perlman 1976, 230 e 232 n. 36; Schrader 1976, 47-48; Harvey 1985, 96; *contra* Piccirilli 1989, che ritiene la notizia demostenica vera). Non vi è ragione di dubitare, a mio avviso, della sua attendibilità. Il riferimento alla vicenda e alla condanna di Callia occupa, infatti, un posto ben specifico nell'economia del discorso *Sull'Ambasceria tradita*, giacché esso è l'*exemplum* che i giudici devono seguire anche nel caso di Eschine, ambasciatore traditore e fraudolento. Dal momento che deve incontrare il favore della giuria, Demostene non avrebbe alcun interesse a presentare al suo uditorio una notizia falsa: l'ipotesi che il processo a Callia sia una mera invenzione demostenica appare dunque molto debole. Peraltro, alla notizia demostenica, è stato affiancato da Bergkun frammento degli *Archilochi* di Cratino, riportato da uno scolio allo Zeus tragedo di Luciano (Cratinus F 13 Meineke= Schol. in Luc. *Iov. Trag.*, 48). In una delle quattro affermazioni riportate dallo scolio, apprendiamo che Cratino prendeva in giro Callia come uno dei debitori (αὐτὸν Κρατῖνος κωμῶδει ὡς ἓνα τῶν κατὰ χρεων). La testimonianza, che è tanto più importante se consideriamo che è più antica di Demostene, sembra muovere nella stessa direzione del dato demostenico, come è stato sottolineato da Bergk. Infatti, la condanna al pagamento di cinquanta talenti poteva risultare molto cara anche per un uomo così ricco come Callia, che per estinguerla avrebbe contratto debiti. Cratino, dunque, farebbe riferimento proprio alla vicenda del processo, presentando Callia come colui che era registrato nelle liste dei debitori (Bergk 1838, 20-21).

<sup>39</sup> Le clausole della pace di Callia vengono ricordate da Dem., 19, 274; cfr. anche Isocr., 4, 117-118; 7, 80; 12, 59-61; Plut., *Cim.*, 13, 4.

<sup>40</sup> Sulla *γραφὴ παραπρεσβείας* cfr. Quint. *Inst. Orat.*, 7, 4, 34; Poll., 8, 40; per una bibliografia moderna si rimanda a Martin 1897, 329-330; Berneker 2000, coll. 1374-1375; Mosley 1973, 39-42; Piccirilli 2000, 40. Quest'azione giudiziaria viene testimoniata da Poll., 8, 45-46 in connessione proprio con la procedura di εὐθύνα. Il lessicografo riferisce che il rendiconto degli ex-ambasciatori e degli ex-magistrati aveva luogo davanti agli *euthynoi* e ai dieci *loghistaí* per quanto riguardava i reati inerenti alle ricchezze, mentre per i reati relativi alla cattiva condotta, esso aveva luogo in tribunale davanti ai giudici (εὐθύνα δὲ κατὰ τῶν ἀρξάντων ἢ πρεσβευσάντων ἦν μὲν περὶ χρημάτων πρὸς τοὺς εὐθύνους καὶ λογιστάς (οἱ δ' ἦσαν δέκα), ἦν δὲ περὶ ἀδικημάτων πρὸς τοὺς δικαστάς). Polluce prosegue riferendo che l'εὐθύνα era esperibile entro un termine stabilito dopo il quale non era più possibile citare nessuno in giudizio (ἢ δ' εὐθύνα χρόνον εἶχεν ὠρισμένον, μεθ' ὃν οὐκέτ' ἐξῆν ἐγκαλεῖν); inoltre, il lessicografo aggiunge che l'εὐθύνα esperita contro gli ambasciatori veniva propriamente detta *γραφὴ παραπρεσβείας* (ἰδίως δὲ ἢ κατὰ πρεσβευτῶν *γραφὴ παραπρεσβείας* ἐλέγεται), il che depone a favore dell'ipotesi che, in contesto di rendiconto, le inadempienze degli ambasciatori fossero perseguibili solitamente a mezzo di *γραφὴ παραπρεσβείας*. Sull'*eisanghelia* come procedura alternativa, v. *infra*.

<sup>41</sup> Dem., 19, 275; cfr. Taylor 2001a, 56. Secondo MacDowell 1983, 58-59 e 77, il caso di Callia avrebbe inaugurato l'impiego della procedura di *euthyna* per contrastare la corruzione a partire dalla prima metà del V secolo infliggendo solo pena pecuniaria. Alla luce del fatto che l'*euthyna* sembra aver avuto un carattere preliminare sulle altre procedure, che il caso di Callia fu discusso in tribunale con ogni probabilità nella forma di *graphé parapresbeia* se che inizialmente egli fu esposto ad una pena di morte, non sembra possibile condividere appieno la posizione espressa da MacDowell. Per una posizione diversa, si rimanda a Hashiba 2006, 64-65.

<sup>42</sup> Cfr. Plato, *Leg.*, 941a; Dem., 19, 4; Aeschin., 2, 123.

Due anni dopo, nell'estate del 462, il cognato di Callia, lo stratego Cimone figlio di Milziade<sup>43</sup>, fu trascinato in tribunale per corruzione, in occasione della sua *euthyna* come stratego, secondo quanto riferisce Aristotele in un passo dell'*Athenaion Politeia*, che rappresenta la fonte più antica su questo argomento<sup>44</sup>. Accusatore dello stratego fu il giovane Pericle, che sfruttò l'occasione del processo come trampolino di lancio della propria carriera politica (ἐλθόντος Περικλέους, καὶ πρῶτον εὐδοκμήσαντος, ὅτε κατηγορήσε τὰς εὐθύνας Κίμωνος στρατηγοῦντος νέος ὢν). Il resoconto aristotelico è avaro di dettagli procedurali, che sono fortunatamente conservati da due passi delle *Vite Parallele* di Plutarco, rispettivamente le *Vite di Cimone e di Pericle*. Dal primo passo<sup>45</sup> apprendiamo che, alla fine della campagna militare in territorio tasio nell'anno 463/2<sup>46</sup>, Cimone rientrò ad Atene e venne messo sotto processo da una coalizione di suoi avversari politici. Correva voce infatti che, sedata la rivolta di Taso, egli avesse avuto la possibilità di invadere facilmente la Macedonia, ma che avesse scelto di non compiere quest'operazione per effetto dei *dora* ricevuti dal re macedone Alessandro I Filelleno (Ἐκεῖθεν δὲ ῥαδίως ἐπιβῆναι Μακεδονίας καὶ πολλὴν ἀποτεμέσθαι παρασχὼν ὡς ἐδόκει<sup>47</sup>, μὴ θελήσας αἰτίαν ἔσχε δῶροις ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἀλεξάνδρου συμπεπέσθαι)<sup>48</sup>. Pericle, che era il più violento degli accusatori (ὁ σφοδρότατος), dopo presunte pressioni da parte di Elpinice<sup>49</sup>, sorella di Cimone e moglie di Callia, sostenne l'accusa in tribunale (πρὸς τοὺς δικαστὰς) in maniera poco convinta, quasi solo per dovere di ufficio<sup>50</sup>. Cimone alla fine fu assolto<sup>51</sup>. L'altro passo plutarco, tratto dalla *Vita di Pericle*<sup>52</sup>, arricchisce il quadro fin qui delineato. Esso avverte che, all'epoca del processo contro Cimone, Elpinice era intervenuta presso Pericle, nominato dal popolo come uno degli accusatori (εἷς τῶν κατηγορῶν ὁ Περικλῆς ὑπὸ τοῦ δήμου προβεβλημένος), per implorare pietà per il fratello, esposto ad una condanna capitale (ὅτε τὴν θανατικὴν δίκην ἔφευγεν). Anche in questo caso la descrizione del processo termina con il riferimento alla scarsa convinzione mostrata da Pericle nel sostenere l'accusa. Egli, alzatosi una sola volta a parlare per salvare le apparenze, danneggiò Cimone meno di tutti gli altri accusatori<sup>53</sup>.

Il fatto che Plut. *Per.* 10, 6 parla espressamente del rischio di condanna capitale cui Cimone fu esposto consente di affermare che al centro delle accuse rivolte contro lo stratego, benché esse insistessero sul tema della *dorodokia*, non vi fosse in realtà il motivo finanziario, quanto piuttosto quello della condotta da lui tenuta durante le operazioni militari a Taso. Gli avversari politici di Cimone avrebbero dunque accusato lo stratego nella seconda fase dell'*euthyna*. Le denunce sporte contro lo stratego dovevano essere apparse coerenti

<sup>43</sup> Traill 2001, n° 569795. Sul processo a Cimone, si rimanda a Oranges 2013, con discussione della bibliografia precedente.

<sup>44</sup> Arist. *AP*, 27, 1.

<sup>45</sup> Plut. *Cim.*, 14, 3 – 15, 1.

<sup>46</sup> Thuc., 1, 101, 2 informa che i Tassii si ribellarono ad Atene dopo la conquista di Eione (477/6) e di Sciro (476/5) e dopo la duplice vittoria sull'Eurimedonte in Panfilia (465/4). Thuc., 1, 101, 3 riferisce che le tensioni scatenatesi presso gli empori in Tracia tennero Cimone impegnato per tre anni. Nonostante le note difficoltà nel delineare una cronologia stabile e netta della *pentekontaetia*, è opinione ampiamente diffusa (e accettata anche in questa sede), che gli avvenimenti di Taso ebbero luogo fra gli anni 465/4 e 463/2 (cfr. Gomme 1945, 391, che propende per lo scoppio della rivolta nell'aprile-giugno 465 oppure luglio-settembre 465); Unz 1986, 71-73, che propende per il febbraio-marzo 464; Rhodes 2009, 354-355. Se si colloca la rivolta nell'autunno del 465, è probabile che le operazioni ateniesi siano iniziate agli inizi della primavera del 464. Sulle cause economiche dello scoppio della rivolta di Taso, si rimanda a Garlan 1989, 21-40; Pébarthe 1999, 131-154; Sears 2013, 69-74.

<sup>47</sup> Secondo Sordi 1976, 40 e Bauman 1990, 30, l'espressione ὡς ἐδόκει di Plut. *Cim.*, 14, 3 testimonierebbe l'eco di polemiche contemporanee e diffamatorie contro la figura e l'operato di Cimone, piuttosto che accuse concrete. Del resto, le fonti sulla campagna militare ateniese in territorio tracico non riferiscono dello sconfinamento delle operazioni in Macedonia, né che Cimone avesse intenzione di attaccarla.

<sup>48</sup> Plut. *Cim.*, 14 3.

<sup>49</sup> Stadter 1989, 127, secondo cui Elpinice avrebbe offerto a Pericle prestazioni sessuali, rifiutate dal giovane.

<sup>50</sup> Plut. *Cim.*, 14, 5 = Stesimbrotos v. Thasos, *FGrHist*, 107 F 5.

<sup>51</sup> Plut. *Cim.* 15, 1.

<sup>52</sup> Plut. *Per.*, 10, 6.

<sup>53</sup> Benché diversi in alcuni particolari, i passi plutarco sono pressoché uguali, ragion per cui la critica ha espresso parere concorde nel ritenere che il Cheronense abbia impiegato Stesimbrotos di Taso nella stesura tanto dei *loci* della *Vita di Cimone* quanto in quelli della *Vita di Pericle*. Sul legame Stesimbrotos-Plutarco, si segnala Stadter 1989, 126-127; Fuscagni 2006, 59-66; Vanotti 2011, 61-89.

agli *euthynoi*, che alla fine le inoltrarono in tribunale; data poi la gravità del reato, è altamente probabile che fu fatto ricorso alla procedura di *eisanghelia*<sup>54</sup>. A conferma dell'ipotesi che l'accusa di corruzione era stata impiegata dai nemici di Cimone per metterne sotto accusa la condotta e la rettitudine, e non per davvero la sua amministrazione delle finanze durante l'incarico di stratego, sembrano muovere i contenuti della difesa che egli stesso pronunciò in tribunale, particolarmente preziosi per il quadro che si sta delineando. Avverte Plut. *Cim.*, 14, 4 che Cimone replicò agli attacchi dei suoi nemici sottolineando la sua estraneità alla corruzione, tanto da non approfittare, al pari di altri concittadini, della *prossenìa* di Ioni e Tessali, popolazioni ben note per la loro ricchezza (ἀπολογούμενος δὲ πρὸς τοὺς δικαστάς, οὐκ ἰώνων ἔφη προξενεῖν οὐδὲ Θεσσαλῶν πλουσίων ὄντων ὥσπερ ἐτέρους). Cimone, al contrario, era prosseno dei saggi e frugali Spartani, di cui imitava e apprezzava la semplicità e la moderazione, a suo avviso superiori a ogni ricchezza (ἀλλὰ Λακεδαιμονίων, μιμούμενος καὶ ἀγαπῶν τὴν παρ' αὐτοῖς εὐτέλειαν καὶ σωφροσύνην, ἧς οὐδένα προτιμᾶν πλοῦτον). Concludendo, lo stratego dichiara di aver speso tutte le ricchezze sottratte ai nemici per abbellire la città (ἀλλὰ πλουτίζων ἀπὸ τῶν πολεμίων τὴν πόλιν ἀγάλλεσθαι)<sup>55</sup>. Cimone professa la propria innocenza dall'accusa di *dorodokia* incentrando la propria difesa sull'ambivalenza del termine *doron*. Nella consapevolezza che i *dora* provenienti da un sovrano straniero sarebbero stati interpretati negativamente solo se fossero stati indirizzati all'arricchimento personale e non alla città, Cimone chiarisce innanzitutto ai giudici che ogni ricchezza dei nemici è stata condivisa con la collettività<sup>56</sup>. In questo modo, lo stratego punta il dito contro quanti sfruttano consapevolmente i rapporti di amicizia e la *prossenìa* con le popolazioni ricche soltanto per arricchire se stessi: a questi personaggi, che sono i veri *dorodokoi*, Cimone oppone la sua figura di uomo indifferente al denaro e ancor di più alla corruzione tanto da essere prosseno degli Spartani, ben noti per la propria frugalità<sup>57</sup>. La difesa di Cimone in tribunale, per quanto a noi nota solo in parte, risulta molto importante nei contenuti per comprendere l'uso dell'accusa di corruzione in contesto di rendiconto. Opponendo due modelli diversi di rapporto con i *dora*, Cimone mostra di incarnare il modello di cittadino e di stratego alieno da qualunque collusione coi nemici, incorrotto (*adorodoketos*), indifferente al denaro e alla corruzione tanto da essere prosseno degli Spartani. L'indifferenza per il denaro e il rispetto per la propria città gli avevano imposto di spendere il denaro proveniente dalla guerra solo per arricchire la città, senza nascondere in virtù di presunti accordi con i nemici. Ribadendo la propria natura di uomo incorrotto, Cimone riabilitava la propria immagine di cittadino incorrotto e di stratego fedele alla propria città e alla democrazia nel contesto del rendiconto di fine mandato.

Analogo ricorso alla procedura di *eisanghelia* può essere supposto nel caso degli strateghi Pitodoro di Isoloco<sup>58</sup>, Sofocle di Sostratide<sup>59</sup> ed Eurimedonte di Tucle<sup>60</sup>, che furono preposti alle operazioni militari della cosiddetta "prima spedizione di Sicilia", compiuta da

<sup>54</sup> L'apparente contraddizione dei dettagli procedurali nei resoconti di Aristotele e Plutarco ha fatto sì che in passato parte dei moderni avesse espresso ipotesi del ricorso ad una procedura diversa da quella di *euthyna*. Bonner-Smith 1938, 26-27 e Hansen 1974, 71 n° 5 si erano espressi a favore del ricorso all'*eisanghelia*, ritenendo che Aristotele impiegasse il termine *euthyna* in senso lato e non in senso tecnico; in base alla testimonianza plutarca, invece, Carawan 1987, 202-205 si era espresso a favore del ricorso ad una forma originaria di *probolé*, diversa dall'omonima procedura impiegata nel corso del IV secolo. Si erano espressi a favore di un ricorso all'*euthyna*, invece, Rhodes 1972, 200-201; Rhodes 1979, 105, che riteneva il caso fosse stato giudicato dall'Areopago; Ostwald 1986, 40-42, che ipotizzava un giudizio preliminare dell'Areopago, seguito dal verdetto definitivo del tribunale; Roberts 1982, 55-57, la cui ricostruzione del processo di Cimone è ispirata a quella del processo a "Labete" delle *Vespe* aristofanee e prevede, pertanto, solo l'intervento del tribunale popolare. Le nostre fonti, che suggeriscono nel caso di Cimone il ricorso all'*euthyna* per alcuni aspetti e all'*eisanghelia* per altri, non sono in realtà in contraddizione, data la funzione preliminare dell'*euthyna* sulla procedura di *eisanghelia*, come testimonia Schol. in Aeschin., 1, 1 (cfr. Oranges 2013).

<sup>55</sup> Cfr. anche Plut. *Cim.*, 10, 1.

<sup>56</sup> Conover 2010, 84-96.

<sup>57</sup> All'altezza cronologica del processo, il rapporto con Sparta e il filolaconismo di Cimone non dovevano ancora rappresentare un elemento negativo e pericoloso, come lo saranno, invece, in occasione del successivo ostracismo (Fuscagni 2006, 204-205).

<sup>58</sup> Traill 2006, n° 794330 = 794230 (?). Su Pitodoro cfr. Cataldi 2005, 124-126.

<sup>59</sup> Traill 2006, n° 829000 = 829005 (?).

<sup>60</sup> Traill 1998, n° 444995.

Atene per recare soccorso a Leontini nella guerra contro Siracusa<sup>61</sup>. Nell'estate del 425/4, gli Ateniesi inviarono un rinforzo di quaranta navi, capeggiate dagli strateghi Sofocle ed Eurimedonte, che raggiunsero così il collega Pitodoro, già attivo in territorio siculo come stratego *epì tas naus* dall'anno precedente<sup>62</sup>. Gli avvenimenti dell'anno 425/4 sono purtroppo a noi noti in maniera cursoria. Tucidide informa che, dopo un'infelice spedizione estiva dei Leontinii e dei loro alleati contro Messene, gli Ateniesi al comando di Pitodoro si ritirarono a Reggio, decidendo di non prendere più parte agli scontri e lasciando che i Greci di Sicilia proseguissero la loro guerra<sup>63</sup>. Un fugace risveglio delle attività militari si verificò nell'autunno del 425, probabilmente proprio a seguito dell'arrivo di Sofocle ed Eurimedonte. Quest'ultimo, secondo una notizia di Timeo di Tauromenio<sup>64</sup>, si sarebbe sforzato di esortare le città a proseguire la guerra contro i Siracusani (Εύρυμέδων παραγενόμενος εἰς Σικελίαν παρεκάλει τὰς πόλεις εἰς τὸν κατὰ τῶν Συρακουσίων πόλεμον). Il frammento di Timeo informa anche che, proprio in quel periodo, i Geloti, stremati dalla guerra, iniziarono a prendere contatti con la città di Camarina per la sottoscrizione di una tregua<sup>65</sup> (τότε τοὺς Γελώιους κάμνοντας τῷ πολέμῳ διαπέμψασθαι πρὸς τοὺς Καμαριναίους ὑπὲρ ἄνοχῶν). La proposta fu accolta e da quel momento le città iniziarono a inviare ambascerie ai propri alleati, con lo scopo di far pervenire a Gela emissari che risolvessero con la diplomazia questioni di interesse generale<sup>66</sup>. Il conflitto perveniva così a quella conclusione che si concretizzò negli accordi di Gela dell'estate 424<sup>67</sup>. Tucidide<sup>68</sup> informa che questi accordi, imponendo l'arresto delle operazioni militari da parte di tutte le parti in conflitto, obbligarono i tre strateghi ateniesi non solo ad accettare la pace fra i Sicelioti, ma anche a fare ritorno ad Atene (Οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων ξύμμαχοι παρακαλέσαντες αὐτῶν (*scil.* τῶν στρατηγῶν) τοὺς ἐν τέλει ὄντας εἶπον ὅτι ξυμβήσονται καὶ αἱ σπονδαὶ ἔσονται κάκειναι κοιναί. Ἐπαινεσάντων δὲ αὐτῶν ἐποίησαν τὴν ὁμολογίαν, καὶ αἱ νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀπέπλευσαν μετὰ ταῦτα ἐκ Σικελίας). Una volta ritornati in patria, Pitodoro, Sofocle ed Eurimedonte si sottoposero al rendiconto obbligatorio di fine mandato<sup>69</sup>. In questa occasione essi vennero accusati di essersi lasciati corrompere dai Sicelioti e, di conseguenza, di essere ripartiti nonostante avessero la possibilità di assoggettare la Sicilia (ὡς ἐξὸν αὐτοῖς τὰ ἐν Σικελίᾳ καταστρέψασθαι δῶροις πεισθέντες ἀποχωρήσειαν). L'accusa di corruzione, quindi, rientrava in un contesto molto più grave, giacché i tre strateghi avrebbero percepito *dora* da un nemico di Atene. Ricontrata la loro colpevolezza, i tre strateghi vennero condannati: Pitodoro e Sofocle furono esiliati<sup>70</sup>,

<sup>61</sup> Thuc., 3, 86-88; 3, 90; 3, 99; 3, 103; 3, 115-116; su questo tema, rinvio a Scuccimarra 1985.

<sup>62</sup> Thuc., 4, 2, 2.

<sup>63</sup> Thuc., 4, 25, 12.

<sup>64</sup> Timaios v. Tauromenion, *FGrHist* 566 F 22 = Polyb., 12, 25 k, 3.

<sup>65</sup> Timaios v. Tauromenion, *FGrHist* 566 F 22 = Polyb., 12, 25, k, 3.

<sup>66</sup> Timaios v. Tauromenion, *FGrHist* 566 F 22 = Polyb., 12, 25, k, 4.

<sup>67</sup> Thuc., 4, 58-65. Come sottolineato da Cataldi 1996, 49, la decisione di Pitodoro di sospendere la partecipazione attiva agli scontri già nell'estate del 425 rivelerebbe che l'esito della guerra fosse ormai compromesso e che prevalesse una diffusa e generalizzata stanchezza per il conflitto.

<sup>68</sup> Thuc., 4, 65, 2.

<sup>69</sup> Tucidide è l'unica fonte che informa dell'azione giudiziaria a danno dei tre strateghi. Philochoros, *FGrHist* 328 F 127= Schol. in Ar. *Vesp.*, v. 240 ricorda che solo Sofocle e Pitodoro raggiunsero Lachete in Sicilia e che vennero successivamente condannati all'esilio, senza menzionare Eurimedonte né come stratego, né fra i condannati (οἱ δὲ περὶ τὸν Φιλόχορον διαδέξασθαι αὐτόν φασὶ Σοφοκλέα καὶ Πυθόδωρον, οὐς καὶ φυγῆ ζημιωθῆναι). A favore di un processo sorto da rendiconto si sono schierati sia Ostwald 1986, 65, 221 e 315, che Bauman 1990, 85; *contra*, Hansen 1974, 101 n° 7-9 e 40 n° 40, seguito da Bleckmann 1998, 522-526 e Taylor 2001, 58 n.9, che suggeriscono l'ipotesi di una *eisanghelia* indipendente dal contesto di rendiconto e Cataldi 1996, 50, che suggerisce il ricorso ad una *graphé doron*. Poiché Thuc., 4, 65, 3, riferisce espressamente che gli strateghi furono messi sotto accusa una volta ritornati ad Atene (Ἐλθόντας δὲ τοὺς στρατηγοὺς) e poiché essi erano obbligati al ritorno in patria a sottoporsi a rendiconto di fine mandato, l'ipotesi che Pitodoro, Sofocle ed Eurimedonte resta però la più coerente con il resoconto delle fonti. Del resto, nessuna delle fonti in nostro possesso fa riferimento ad una deposizione in corso di mandato (*apochheirotonia*), il che sarebbe stato difficilmente compatibile con l'ipotesi del ricorso alla procedura di *euthyna* (Arist. *AP*, 61, 2; sulla procedura di *apochheirotonia* si rimanda a Lipsius 1984, 295-298; Harrison 1971, 59; Hansen 1974, 53-54).

<sup>70</sup> Gli esiti dei processi a carico di Pitodoro e Sofocle depongono a favore dell'ipotesi che l'esilio abbia rappresentato una possibile *timesis* di *eisanghelia prodosias* già nel corso del V secolo (per il IV sappiamo che lo era sicuramente, grazie alla testimonianza di Aeschin., 3, 252). Del resto, l'*eisangheli* fu nel V secolo e per tutta la metà del IV un *agon timetós* e una pena grave come l'esilio poteva rappresentare una valida alternativa alla

mentre Eurimedonte fu condannato ad una multa, la cui entità non ci è nota (Ἐλθόντας δὲ τοὺς στρατηγούς οἱ ἐν τῆ πόλει Ἀθηναῖοι τοὺς μὲν φυγῆ ἐζημίωσαν, Πυθόδωρον καὶ Σοφοκλέα, τὸν δὲ τρίτον Εὐρυμέδοντα χρήματα ἐπράξαντο)<sup>71</sup>.

L'ultimo caso è rappresentato dalla vicenda giudiziaria di Eschine di Atrometo<sup>72</sup>, trascinato in tribunale dalle accuse di Demostene di Demostene, del demo di Peania<sup>73</sup>. Questi, inizialmente coadiuvato da Timarco di Sfetto, sporse contro Eschine un'accusa di παραπρεσβεία in occasione dell'εὐθυνα per la seconda ambasceria presso Filippo nel 346<sup>74</sup>. Eschine fu accusato di aver infranto i doveri di ambasciatore<sup>75</sup>: egli avrebbe contribuito deliberatamente a far tardare l'ambasceria in maniera proditoria<sup>76</sup>, avrebbe riferito informazioni ingannevoli agli Ateniesi, indirizzando intenzionalmente l'assemblea a intraprendere scelte favorevoli a Filippo e contrarie al bene della città<sup>77</sup> e compromettendo, più in generale, la posizione ateniese in Tracia<sup>78</sup> e, in ultimo, la salvezza dei Focesi<sup>79</sup>. Tutto ciò però non sarebbe accaduto se Eschine non fosse stato corrotto dall'oro macedone<sup>80</sup> ed è per questo che deve essere punito con la morte<sup>81</sup>. Poiché Aeschin., 2, 178 dichiara di essere stato l'unico fra tutti i componenti della sua squadra ad essersi sottoposto ad *euthyna* (δέκατος δ' αὐτὸς πρεσβεύσας, μόνος τὰς εὐθύνας δίδωμι) e poiché da Dem., 19, 212 apprendiamo che anche gli altri colleghi si erano presentati davanti ai λογισταί per i controlli finanziari, il fatto che Eschine si definisce μόνος è comprensibile soltanto se si ammette che il processo derivò da accuse inerenti alla seconda fase del rendiconto, ovvero quella che aveva luogo innanzi agli εὐθυνοί. Questa ipotesi viene confermata, d'altra parte, dal fatto che il processo venne esperito nella forma di una γραφή παραπρεσβείας<sup>82</sup>. Alla luce della fredda accoglienza che l'ambasceria ricevette una volta tornata in città a Sciroforione 346, Eschine bloccò il procedimento a suo carico con un'ἀντιγραφή<sup>83</sup>, mediante la quale accusò Timarco di non avere i requisiti sufficienti per poter parlare in assemblea né per poter adire le vie

pena di morte (cfr. Lipsius 1984, 923; sull'esilio come *timesis* in caso di *eisanghelia*, rimando a Bianchi 2002, 83-94; *contra* Hansen 1974, 35-36).

<sup>71</sup> Thuc., 4, 65, 3. La differenza di condanna sarebbe comprensibile grazie alla succitata notizia di Timeo, secondo cui Eurimedonte al suo arrivo in Sicilia esortò le città a combattere contro i Siracusani (TimeoFGHist 566 F 20 = Polyb., 12, 25 k § 2: Εὐρυμέδων παραγενόμενος εἰς Σικελίαν παρεκάλει τὰς πόλεις εἰς τὸν κατὰ τῶν Συρακουσίων πόλεμον).

<sup>72</sup> Traill 1994, n° 115030.

<sup>73</sup> Traill 1996, n° 318625.

<sup>74</sup> Cfr. Dem., 19, 17, benché il contesto di εὐθυνα viene richiamato in maniera diffusa tanto nell'orazione demostenica quanto in quella eschineica (cfr. Dem., 19, 69; 81-82; 95; 103; 132; 182; 211; 256; 334; Aeschin., 1, 1; 2, 178; 182). Questo processo è stato impiegato come test case da Efstathiou 2007 per provare il carattere dell'*euthynacome* procedura preliminare rispetto alle altre previste dal diritto greco. Sulla ricostruzione storica delle vicende contemporanee al processo a partire dal testo delle due orazioni, si rimanda a Martin – De Budé 1973, 89-102; Montgomery 1983, 68-95; Mathieu 2000, 6-23; Steinbock 2013. Per il punto su Filippo il Macedone e sulla sua attività in Grecia dalla terza guerra sacra alla battaglia di Cheronea si rimanda a Ellis 1976; Hatzopoulos – Loukopoulos 1980; Buckler 1989; Londey 1994; Ashley 1998, 111-162; Efstathiou 2004; Squillace 2004, 34-46; Worthington 2008, 55-151; Gabriel 2010, 117-138 e 189-214.

<sup>75</sup> Cfr. Dem., 19, 177-178 per l'elenco completo dei capi d'accusa.

<sup>76</sup> Dem., 19, 6.

<sup>77</sup> Dem., 19, 161.

<sup>78</sup> Dem., 19, 156.

<sup>79</sup> Dem., 19, 44; 76; 78; 167-169; 184; 333; Plut., *Mor.*, 840<sup>b</sup>.

<sup>80</sup> Dem., 19, 111 e 121.

<sup>81</sup> Dem., 19, 101; Aeschin., 2, 5.

<sup>82</sup> *Hyp.* in Aeschin., 1: Ἐπανηκούσης δὲ τῆς πρεσβείας, γράφονται παραπρεσβείας Αἰσχίνην Δημοσθένης τε ὁ ῥήτωρ καὶ Τίμαρχος Ἀριζήλου Σφήτιος; *Hyp.* in Aeschin., 2: ἐγράψαντο παραπρεσβείας Αἰσχίνην Δημοσθένης τε καὶ Τίμαρχος.

<sup>83</sup> Secondo Poll., 8, 58, ἀντιγραφή è un termine generico che indica la risposta ad un atto di accusa; Aeschin., 1, 178, nel riferirsi all'azione contro Timarco, impiega il verbo ἀντικατηγορέω, accanto però al più specifico ἀντιγράφομαι 1, 119 e 154 (cfr. anche Dem., 19, 257 e 284-286; vedi Harris 1995, 95-96). L'ἀντιγραφή era una procedura in cui l'imputato in un processo avrebbe potuto invalidare le accuse mossegli, aprendo a sua volta un procedimento giudiziario a carico dei suoi accusatori. Il ricorso a questo *escamotage* avrebbe consentito all'imputato di sospendere il processo a proprio carico finché non si fosse concluso l'*iter* giudiziario avviato dall'ἀντιγραφή a carico della controparte. Sulla procedura di ἀντιγραφή si rimanda a Gide-Caillemet 1877, 290-291; Lipsius 1984, 860-865.

legali<sup>84</sup>. La δοκιμασία τῶν ῥητόρων<sup>85</sup> innescata per verificare i requisiti di Timarco diede luogo ad un processo che si concluse con una sentenza di colpevolezza<sup>86</sup>. Eliminato Timarco, la possibilità di riaprire il caso contro Eschine giaceva esclusivamente nelle mani di Demostene: questi, probabilmente perché il fallimento degli effetti della pace di Filocrate aveva reso molto debole la posizione dei filo-macedoni in Atene<sup>87</sup>, decise di riaprire il caso solo nell'anno 343, secondo quanto permettono di affermare un passo della prima lettera ad Ammeo di Dionigi di Alicarnasso<sup>88</sup> e un altro proveniente dalla *hypothesis* a Dem., 19<sup>89</sup>. I due discorsi *Peri tes parapresbeias* di Demostene ed Eschine rappresentano due documenti estremamente importanti per la storia dell'*euthyna*, giacché costituiscono l'accusa e la difesa di un processo relativo al rendiconto di un magistrato. Inoltre, confrontandole, sembra possibile ricostruire in maniera coerente l'intero contesto dell'orazione. Eschine confuta la presunta connivenza con Filippo, dichiarando di avere agito esclusivamente per il bene della città e nel rispetto delle indicazioni fornitegli<sup>90</sup>. Dalla *graphé parapresbeias*<sup>91</sup> e per la quale sembra sia stata richiesta la pena capitale<sup>92</sup>, Eschine venne assolto per soli trenta voti<sup>93</sup>.

Le testimonianze analizzate consentono di formulare alcune conclusioni circa il rapporto fra corruzione e procedura di rendiconto. Il fatto che i magistrati furono esposti a pena di morte (benché questa sia risultata mitigata dal dibattimento procedurale), depone a

<sup>84</sup> Timarco, figlio di Arizelo venne accusato di non possedere i requisiti per poter parlare in assemblea né intervenire in tribunale, perché, stando a Aeschin., 1, 28-32, egli si era sottratto agli obblighi nei confronti dei suoi genitori, ne aveva dissipato il patrimonio e si era prostituito. In questo modo Eschine avviò una *dokimasia ton rhetoron*: ne derivò un processo, celebrato fra la fine del 346 e l'inizio del 345, da cui Timarco risultò colpevole. Per un'introduzione alla *Contro Timarco* e al suo contesto storico si rimanda a Martin-de Budé 1973, 13-18; Ellis 1976, 270-271; Bauman 1990, 91; Fisher 2001, 2-8; Bultrighini 2011, 57-77, con particolare attenzione alla strategia retorica impiegata da Eschine.

<sup>85</sup> Sulla δοκιμασία τῶν ῥητόρων si rimanda a Harrison 1971, 204-205; Lipsius 1984, 278-282; Fisher 2001, 157-163; MacDowell 2005, 79-87.

<sup>86</sup> Elementi interni all'orazione suggeriscono di collocare il processo sotto l'arcontato di Archia (346/5), benché siano stati espressi pareri discordi sulla parte dell'anno in cui l'azione giudiziaria avrebbe avuto luogo (Schafer 1886, 336 n.5, seguito da Wankel 1988 e, in una certa misura, da Fisher 2001, propende per l'inizio del 345; diversamente Harris 1995, 102 e 202 n. 5, suggerisce la fine del 346).

<sup>87</sup> Cfr. Harris 1995, 114.

<sup>88</sup> DH, *Ad Amm.* I, 10: μετὰ Λυκίσκον ἔστιν ἄρχων Πυθόδοτος (343/2), ἐφ' οὗ [...] καὶ τὸν κατ' Αἰσχίνου συνετάξατο λόγον (scil. ὁ Δημοσθένης), ὅτε τὰς εὐθύνας ἐδίδου τῆς δευτέρας πρεσβείας τῆς ἐπὶ τοὺς ὄρκους.

<sup>89</sup> *Hyp.* 2 in Dem., 19: Λέγομεν δ' ὅτι μετὰ τρία ἔτη τῆς γραφῆς εἰσῆλθεν ἔχων τὴν κατηγορίαν. Del resto anche la menzione della vicenda giudiziaria di Filocrate (cfr. Hansen 1974, 102 n° 109) consente di affermare che il processo a Eschine ebbe luogo nel 343, fra l'estate e l'autunno (per la prima ipotesi, cfr. Martin – de Budé 1973, 89; Mathieu 2002, 14; per la seconda Harris 1995, 170-171. MacDowell 2000, 22 parla in termini generali di prima della fine del 343).

<sup>90</sup> Aeschin., 2, 46 e 79.

<sup>91</sup> L'analogia del caso di Eschine con quello di Filocrate, ambasciatore collega di Eschine e condannato nel 343 a morte per tradimento (cfr. *Hyper.*, 3, 7-8 e 29-30, nonché Aeschin., 2, 139), ha indotto alcuni moderni a ritenere che l'*eisanghelia* abbia rappresentato una procedura esperibile nei casi di *parapresbeia*, alternativa alla *graphé* (cfr. Martin 1897, 329-330; Thalheim 1997, 2139-2140; Paulsen 1999, 149; Berneker 2000, 1374-1375; Thür 2000, 324). Da Dem., 19, 103, apprendiamo che l'oratore si scaglia contro il proprio uditorio, affermando che una punizione sarebbe stata già inflitta a tempo debito, se i cittadini si fossero premurati di agire contro di lui con un'*eisanghelia* ([καὶ] εἴ γε τι τῶν προσηκόντων ἐγίνετο, ἐν εἰσαγγελίᾳ πάλαι ἂν ἦν). Anche Aeschin., 2, 139 sembra suggerire l'ipotesi dell'*eisanghelia* come alternativa alla *graphé parapresbeias*, sottolineando la debolezza della strategia accusatoria di Demostene proprio per il fatto che non aveva fatto ricorso all'*eisanghelia* per accusarlo di essere venuto meno ai suoi doveri di ambasciatore (ἐχθρὸς δ' ὦν οὕτω καὶ τῆμερον ἠθέληκός με εἰσαγγεῖλαι παραπρεσβεύεσθαι;). È probabile che, nel 346, Demostene avesse giudicato troppo rischioso ricorrere ad una *eisanghelia*, consapevole del carattere pretestuoso della sua accusa e che, pertanto, avesse preferito tentare una *graphé parapresbeias* contro Eschine. Una volta riaperto il caso nel 343, dopo l'iniziale *antigraphé*, a Demostene non sarebbe rimasta altra scelta se non quella di proseguire l'azione giudiziaria avviata nel 346 nella medesima forma procedurale (così già Paulsen 1999, 59-60). In ogni caso, l'affermazione di Demostene sulla possibilità di agire con una *eisanghelia* contro Eschine non può essere valutata, nell'economia del discorso, come un'alternativa all'*euthyna*.

<sup>92</sup> Dem., 19, 131; Aeschin., 2, 87; contra Mazon 1932, 596, secondo cui Dem., 19, 131 non sarebbe altro che un paradosso e in realtà Demostene avrebbe chiesto soltanto l'*atimia* come pena.

<sup>93</sup> Cfr. *Hyp.* in Aeschin., 2: οἱ δὲ καὶ εἰρησθαί φασι, καὶ κεκινδυνευκέναι τὸν Αἰσχίνην τριάκοντα ψήφοις ἀλῶναι. Così anche Plut. *Dem.*, 15, 3 = Idomeneus v. Lampsakos, *FGrHist*, 338 F 10 e Plut. *Mor.*, 840c. Come sottolinea Yunis 2005, 114-121, l'assoluzione tuttavia non impedì la diminuzione del prestigio di Eschine nel panorama politico ateniese.

favore dell'ipotesi che la corruzione avesse assunto una connotazione ben più grave della cattiva gestione finanziaria, e meritoria quindi di essere sanzionata con una pena diversa da quella pecuniaria ed essere perseguita con una procedura diversa dalla *graphé doron* (come mostra il ricorso all'*eisanghelia* nel caso degli strateghi e alla *graphé parapresbeias*, in quello degli ambasciatori). Secondo l'accusa, magistrati e ambasciatori avrebbero percepito *dora* da esponenti politici stranieri durante il proprio mandato: Callia dal re persiano Artaserse; Cimone da Alessandro I di Macedonia; Pitodoro, Sofocle ed Eurimedonte dai Sicelioti; Eschine dal re Filippo II di Macedonia. In tutti i casi, dunque, ad aver elargito *dora* furono personaggi ritenuti comunemente ostili alla *polis* e ciò fece apparire i magistrati *hypeuthynoi* traditori e inadempienti, esponendoli al forte dubbio che, dietro pressione di questi doni, essi avessero modificato le operazioni militari e politiche a danno della propria città. A partire dunque dalla prima metà del V secolo, epoca cui risalgono le vicende giudiziarie di Callia e di Cimone, l'*euthyna* sembra essere stata impiegata come strumento per perseguire *in toto* la corruzione dei magistrati, grazie alle sue caratteristiche di procedura preliminare. Essa infatti avrebbe consentito, nella prima fase del rendiconto, di adire le vie legali contro magistrati e funzionari *didorodokia* attinente al semplice piano finanziario (ovvero, contro magistrati che, avendo percepito *dora* di lieve entità, erano punibili con multa pecuniaria a seguito di *graphédoron*). In secondo luogo, nella seconda fase del rendiconto, quella relativa alla condotta del magistrato, sarebbe stato possibile a qualunque cittadino perseguire magistrati e funzionari *hypeuthynoi* per "catapolitical bribery", ovvero per corruzione finalizzata al sovvertimento dell'ordine costituito. Essa avrebbe potuto essere affrontata in tribunale in una forma procedurale diversa dalla *graphé doron* (anche a mezzo di *eisanghelia*) e comportare per il magistrato reo la pena di morte. In conclusione, sembra possibile affermare che la contestazione ad un magistrato del reato di *dora labein* in contesto di *euthyna* abbia avuto, fin da epoca alta, due funzioni, accanto alla verifica delle finanze: sottoporre a verifica la fede democratica dei magistrati ateniesi e, in caso di comprovata corruzione e tradimento della democrazia, estrometterli dalla compagine sociale in quanto elementi di pericolo per la stabilità e la sicurezza dell'ordine costituito.

## Bibliografia

- Accame, S. (1984): "Ancora sulla pace di Callia", *MGR* 9, 1-8.  
 ——— (1982): "Stesimbrotto di Taso e la pace di Callia", *MGR* 8, 125-152.  
 Ashley, J.R. (1998): *The Macedonian Empire. The Era of Warfare Under Philip II and Alexander the Great, 359-323 B.C.*, Jefferson, McFarland.  
 Badian, E. (1987): "The Peace of Callias", *JHS* 107, 1-39.  
 Bauman, R.A. (1990): *Political Trials in Ancient Greece*, London-New York, Routledge.  
 Bergk, T. (1838): *Commentationum de reliquiis comoediae Atticae libri duo*, I, Lipsiae, Koehler.  
 Berkener, E. (2000): "Παραπρεσβείας γραφή", in *RE*, 18, 4, Stuttgart-Weimar, Druckenmuller, coll. 1374-1375.  
 Bianchi, E. (2002): "Ancora su Eschine, III 252", *Dike* 5, 83-94.  
 Blackwell, C.W. (1999): *In the Absence of Alexander. Harpalus and the Failure of Macedonian Authority*, New York, P. Lang.  
 Biscardi, A. (1982): *Diritto greco antico*, Firenze-Milano, Giuffrè.  
 Bleicken, J. (1995): *Die athenische Demokratie*, Paderborn, Ferdinand Schoningh.  
 Bloedow, E.F. (1992): "The peaces of Callias", *SO* 67, pp. 41-68.  
 Bosworth, A.B. (1990): "Plutarch, Callisthenes and the Peace of Callias", *JHS* 110, 1-13.  
 Buckler, J. (1989): *Philip II and the Sacred War, Mnemosyne Suppl.* 109, Leiden, Brill.  
 Bultrighini, U. (2011), "Dal Menone alla Contro Timarco: strategie del conformismo", in R. Scuderi e C. Zizza (eds.), *In ricordo di Dino Ambaglio, Atti del convegno, Università di Pavia, 9-10 dicembre 2009*, Pavia, Pavia University Press, 57-77.  
 Carawan, E.M. (1987): "Eisanghelia and Euthyna. The Trials of Miltiades, Themistocles, and Cimon", *GRBS* 28, 167-208.

- Cataldi, S. (1996): "I processi agli strateghi ateniesi della prima spedizione in Sicilia e la politica cleoniana", in M. Sordi (ed.), *Processi e politica nel mondo antico*, CISA 22, Milano, Vita e Pensiero, 37-63.
- (2005): "Filosofi e politici nell'Atene del V secolo a.C.", in L. Breglia e M. Lupi (eds.), *Da Elea a Samo. Filosofi e politici di fronte all'impero ateniese. Atti del convegno di studi Santa Maria Capua Vetere 4-5 giugno 2003*, Napoli, Arte Tipografica, 95-150.
- Conover, K. (2013): "The first Athenian law against bribery", 1-57.
- (2010): *Bribery in Classical Athens*, Ph.D. Diss., Princeton.
- Cawkwell, G.L. (1997): "The Peace between Athens and Persia", *Phoenix* 51, 115-130.
- Davies, J.K. (1971): *Athenian Propertied Families, 600-300 B.C.*, Oxford, Clarendon Press.
- Efstathiou, A. (2004): "The Peace of Philokrates: the Assemblies of 18th and 19th Elaphebolion 346 B.C. Studying History through Rhetoric", *Historia* 53, 385-407.
- (2007): "Euthyna Procedure in the 4th c. Athens and the Case on the False Embassy", *Dike* 10, 113-135.
- Ellis, R. (1976): *Philip II and Macedonian Imperialism*, London.
- Fisher, N. (2001): *Aeschines. Against Timarchos*, Oxford, Oxford University Press.
- Fröhlich, P. (2004): *Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IVe-ler siècle avant J.C.)*, Genève, Librairie Droz.
- Fuscagni, S. (2006), "Introduzione", in S. Fuscagni, B. Mugelli e B. Scardigli (eds.), *Plutarco, Vite parallele: Cimone-Lucullo*, Milano, Rizzoli.
- Gabriel, R.A. (2010): *Philip II of Macedonia. Greater than Alexander*, Washington, Potomac Books.
- Garlan, Y. (1989): *Guerre et économie en Grèce ancienne*, Paris, La Decouverte.
- Gazzano, F. (2006): "Ambasciatori greci in viaggio", in M.G. Angeli Bertinelli e A. Donati (eds.), *Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico, Atti del II Incontro Internazionale di Storia Antica (Genova 6-8 ottobre 2004)*, Roma, Bretschneider, 103-125.
- Gide, P. – Caillemer, E. (1877): "Antigraphè ('Αντιγραφῆ)", C. Daremberg ed E. Saglio (eds.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, 1, Paris, Hachette, 290-291.
- Gill, C., Postlethwaite N., Seaford R. (1998): *Reciprocity in Ancient Greece*, Oxford, Oxford University Press.
- Gomme, A.W. (1950): *A Historical Commentary on Thucydides*, I, Oxford, Clarendon Press.
- Hansen, M.H. (1971-1980): "Athenian Nomothesia in the Fourth Century B.C. and Demosthenes' Speech Against Leptines", *C&M* 32, 87-104.
- (1975): *Eisangelia: the Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century b.C. and the Impeachment of Generals and Politicians*, Odense, Odense University Press.
- (1991): *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles and Ideology*, Oxford, Blackwell.
- Harris, E. M. (1995): *Aeschines and Athenian Politics*, New York – Oxford, Oxford University Press.
- (2008): *Demosthenes. Speeches 20-22*, Austin, University of Texas Press.
- (2013): "The Against Meidias (Dem. 21)", in M. Canevaro, *The Documents in the Attic Orators. Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus, with a chapter by E.M. Harris*, Oxford, Oxford University Press, 209-236.
- Harrison, A.R.W. (1971): *The Law of Athens*, II, Oxford, Clarendon Press.
- Harvey, F.D. (1985): "Dona ferentes. Some Aspects of Bribery in Greek Politics", in P.A. Cartledge and F.D. Harvey (eds.), *Crux. Essays presented to G.E.M. de Ste. Croix on his 75th birthday*, Exeter-London, Duckworth, 76-117.
- Hashiba, Y. (2006): "Athenian Bribery Reconsidered: Some Legal Aspects", *PCPhS* 52, 62-80.
- Hatzopoulos, M.B.–Loukopoulos, L.D. (1980): *Philip of Macedon*, Athens, EkdotikeAthenon.
- Herman, G. (1987), *Ritualized Friendship and the Greek City*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Holladay, A.J. (1986): "The Détente of Kallias?", *Historia* 35, 503-507.

- Kulesza, B. (1995): *Die Bestechung im politischen Leben Athens im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.*, Konstanz, Universitätsverlag Konstanz.
- Lipsius, J.H. (1984): *Das Attische Recht und Rechtsverfahren*, Hildesheim, Olms.
- Londey, P. (1994): "Philip II and the Delphic Amphiktyony", *MedArch* 7, 25-34.
- MacDowell, D.M. (1978): *The Law in Classical Athens*, London, Thames and Hudson.
- (1983): "Athenian Laws About Bribery", *RIDA* 30, 57-78.
- (2000): *Demosthenes. On the False Embassy (Oration 19)*, Oxford, Oxford University Press.
- (2005): "The Athenian Procedure of Dokimasia of Orators", in R.W. Wallace e M. Gagarin (eds.), *Symposion 2001. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Evanston, Illinois, 5.-8. September 2001)*, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, pp. 79-87.
- (2009): *Demosthenes the Orator*, Oxford, Oxford University Press.
- Mariggiò, V.A. (2013): *Greci e Persiani. Storia delle relazioni diplomatiche (550-386 a.C.)*, Monteroni di Lecce, Esperidi.
- Martin, A. (1897), "Parapresbeias graphé", in C. Daremberg ed E. Saglio (eds.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, 1, Paris, Hachette, 329-330.
- Martin, V. – De Budé G. (1973): *Eschine. Discours*, I, Paris, Les Belles Lettres.
- Mastrocinque, A. (1996): "Il dono nel mondo Greco: dallo "status symbol" ai processi per corruzione", in M. Sordi (ed.), *Processi e politica nel mondo antico*, CISA 22, Milano, Vita e Pensiero, 9-18.
- Mathieu, G. (2002): *Démosthène. Plaidoyers politiques*, III, Paris, Les Belles Lettres.
- Mazon, P. (1932): "De la procédure suivie par Démosthène dans l'affaire de l'ambassade", in *Mélanges Gustave Glotz*, II, Paris, Les presses Universitaires de France.
- Meister, K. (1982): *Die Ungeschichtlichkeit des Kalliasfriedens und deren historische Folgen*, Wiesbaden, Steiner.
- Miller, M. (1997): *Athens and Persia in the Fifth Century B.C.*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mitchell, L.G. (1997): *Greek Bearing Gifts. The Public Use of Private Relationships in the Greek World, 435-423 B.C.*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Montgomery, H. (1983): *The Way to Chaeronea. Foreign Policy, Decision-Making and Political Influence in Demosthenes' Speeches*, Bergen-Oslo-Stavanger-Tromsø, Universitetsforlaget.
- Mosley, D.J. (1973): "Callias' Fine", *Mnemosyne* 26, 57-58.
- (1973): *Envoys and Diplomacy in Ancient Greece*, *Historia Einz.* 22, Wiesbaden-Stuttgart, Steiner.
- Ober, J. (1990): *Mass and Elite in Democratic Athens*, Princeton, Princeton University Press.
- Oranges A. (2013): "Euthyna e/o Eisanghelia: il processo di Cimone", *Aevum* 87, 21-30.
- Ostwald, M. (1986): *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society and Politics in Fifth-Century Athens*, Berkeley, University of California Press.
- Parker, V. (1993): "The Chronology of the Pentecontetia from 465 to 456", *Athenaeum* 81, 129-147.
- Paulsen, T. (1999): *Die Parapresbeia-Reden des Demosthenes und des Aischines. Kommentar und Interpretation zu Demosthenes, or. XIX, und Aischines, or. II*, Trier, Wissenschaftlicher Verlag.
- Pébarthe, C. (1999): "Thasos, l'empire d'Athènes et les emporia de Thrace", *ZPE* 126, 131-154.
- Perلمان, S. (1976): "On Bribing Athenian Ambassadors", *GRBS* 17, 223-233.
- Piccirilli, L. (1989): "Il processo di Callia", *Serta Historica Antiqua* 2, pp. 27-36.
- (2000): *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica*, Roma, L'Erma di Bretschneider.
- Piérart, M. (1971), "Les εὔθυνοι athéniens", *AC* 40, 526-573.
- Prandi, L. (1985): *Callistene. Uno storico tra Aristotele e i re macedoni*, Milano, Jaca Book.
- Rhodes, P.J. (2009): "Thucydidean Chronology", *AAHung* 49, 353-358.

- (2005): "Euthynai (accounting). A Valedictory Lecture (Durham 9 May 2005)", 1-15.
- (1981): *A Commentary to the Aristotelian AthenaionPoliteia*, Oxford, Oxford University Press.
- Samons, L.J. (1998): "Kimon, Kallias and the peace with Persia", *Historia* 47, pp. 129-140.
- Schafer, A. (1886): *Demosthenes und Seine Zeit*, II, Leipzig, Teubner.
- Schrader, C. (1976): *La paz de Callias. Testimonios e interpretación*, Barcelona, 1976, Inst. de Est. Helenicos.
- Scuccimarra, G. (1985): "Note sulla prima spedizione ateniese in Sicilia (427-424)", *RSA* 15, 23-52.
- Sears, M.A. (2013): *Athens, Thrace, and the Shaping of Athenian Leadership*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Sinclair, R.K. (1988): *Democracy and Participation in Athens*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Sordi, M. (1971): "La vittoria dell'Eurimedonte e le due spedizioni di Cimone a Cipro", *RSA* 1, 33-48.
- (1976): "Atene e Sparta dalle guerre persiane al 462/1 a.C.", *Aevum* 50, 25-41.
- Squillace, G. (2004): *Filippo il Macedone*, Bari-Roma, GLF editori La Terza.
- Stadter, P.A. (1989): *A Commentary on Plutarch's Pericles*, Chapel Hill-London, University of North Carolina Press.
- Steinbock, B. (2013): "Contesting the Lessons from the Past: Aeschines' Use of Social Memory", *TAPhA* 143, 65-103.
- Steinbrecher, M. (1985): *Die delisch-attische Seebund und die athenisch-spartanischen Beziehungen in der kimonischen Ära (ca. 478/7-462/1)*, Wiesbaden-Stuttgart, Steiner.
- Taylor, C. (2001a): "Bribery in Athenian Politics Part I: Accusations, Allegations and Slander", *G&R* 48, 53-66.
- (2001b): "Bribery in Athenian Politics Part II: Ancient Reaction and Perceptions", *G&R* 48, 154-172.
- Thompson, W.E. (1981): "The Peace of Callias in Fourth Century", *Historia* 30, 164-177.
- (1983): "Isocrates on the Peace Treaties", *CQ* 33, 75-80.
- Thür, G. (2000): "Parapresbeias graphe", in *DNP* 9, Stuttgart-Weimar, J.P. Metzler, col. 324
- Todd, S. (1993): *The Shape of Athenian Law*, Oxford, Clarendon Press.
- Traill J. (1994): *Persons of Ancient Athens 1: A- to Alexandros*, Toronto, Athenians.
- (1996): *Persons of Ancient Athens 5: D- to Dionysios*, Toronto, Athenians.
- (1998): *Persons of Ancient Athens 7: Eraginos to Eōn-*, Toronto, Athenians.
- (2001): *Persons of Ancient Athens 10: K - to Kōphos*, Toronto, Athenians.
- (2006): *Persons of Ancient Athens 15: Pros - to Syllas*, Toronto, Athenians.
- Tsetskhladze, G.R. (2010), "Beware of Greeks Bearing Gifts: Gifts, Tribute, Bribery and Cultural Contacts in the Greek Colonial World", in R. Rollinger, B. Gufler, M. Lang und I. Madreiter (eds.), *Interkulturalität in der Alten Welt, Vorderasien, Hellas, Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts*, Wiesbaden, HarrassowitzVerlag, 41-61.
- Unz, R.K. (1986): "The Chronology of the Pentekontaetia", *CQ* 36, pp. 68-85.
- Vanotti, G. (2011), "Stesimbrotto di Taso e Plutarco", in F. Gazzano, G. Ottone e L. Santi Amantini (eds.), *Ex fragmentis per fragmenta historiam tradere, Atti della seconda giornata di studio sulla storiografia frammentaria, Genova, 8 ottobre 2009*, Tivoli, Tored, 61-89.
- van Wees, H. (2002): "Greed, Generosity and Gift-Exchange in Early Greece and the Western Pacific", in W. Jongman, M. Kleijwegt (eds.), *After the Past: Essays in Ancient History in Honour of H.W. Pleket*, Leiden-Boston-Cologne, Brill, 341-378.
- von Wilamowitz Moellendorff, U. (1966): *Aristoteles und Athen*, II, Berlin, Weidmann.
- Wade Gery, E. (1958): *Essays in Greek History*, Oxford, Blackwell.
- Wankel, H. (1982): "Die Korruption in der rednerischen Topik in der Realität des klassischen Athen", in W. Schuller (ed.), *Korruption im Altertum Konstanzer Symposium, Oktober 1979*, München-Wien, OldenbourgVerlag, 29-47.
- (1988): "Die Datierung des Prozesses gegen Timarchos (346/5)", *Hermes* 116, 383-386.

Worthington, I. (2004): "The Harpalus Affair and the Greek response to the Macedonian hegemony", in I. Worthington (ed.), *Alexander the Great. A Reader*, New York-London, Routledge, 90-105.

——— (2008): *Philip II of Macedonia*, New Haven-London, Yale University Press

Yunis, H. (2005): *Demosthenes, Speeches 18 and 19*, Austin, University of Texas Press.